PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Versioni del documento	Data	Descrizione
1	26/03/2025	Prima stesura

1. Premesse e obiettivi del Piano

Garanzia Fidi S.c.p.a. (di seguito il Confidi) esercita, in via non prevalente, l'attività di concessione di finanziamenti diretti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB").[1]

Le *policy* adottate dal Confidi prevedono che i finanziamenti diretti possano essere offerti alla clientela con l'applicazione, in genere, di un tasso di interesse fisso oppure, eccezionalmente, di un tasso di interesse variabile.

Il Confidi può identificare un indice di riferimento che orienti la determinazione del tasso in parola e, dunque, la quantificazione del costo dell'operazione di finanziamento.

Gli indici di riferimento possono essere interessati da eventi straordinari che ne impediscono l'utilizzo in via temporanea ovvero definitiva.

Tali eventi straordinari sono da individuarsi, principalmente, nelle seguenti circostanze:

- variazione sostanziale (intesa come modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell'indice, con esclusione delle variazioni quantitative dovute alle naturali fluttuazioni del parametro da parte dell'amministratore (fornitore) dell'indice stesso);
- cessazione (interruzione permanente o temporanea della rilevazione dell'indice).

In presenza di tali eventi, gli indici di riferimento utilizzati devono essere sostituiti da indici alternativi.

Quando il contesto di mercato lo consente, il Confidi è tenuto ad individuare, in via anticipata, i suddetti indici sostitutivi. In caso contrario, il Confidi dovrà identificarli al momento della conoscenza dell'evento straordinario che abbia determinato l'inapplicabilità degli indici originari.

In alcune ipotesi, gli indici sostitutivi potranno essere individuati direttamente dalla Commissione europea, nel qual caso, configurandosi un'ipotesi di sostituzione legale, il Confidi farà ricorso agli indici in questione.

[1] Art. 112, comma 6, del T.U.B.: "*… Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1. …*"

L'indisponibilità temporanea di un indice di riferimento non costituisce causa di attivazione del Piano di Sostituzione ed il Confidi utilizzerà l'ultimo valore conosciuto dell'indice.

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR[2] (di seguito "Regolamento BMR") ed all'art. 118-*bis*, comma 1 del TUB, introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione degli Indici di Riferimento" (di seguito anche il "Piano di Sostituzione" o "Piano"), ossia le azioni che il Confidi intraprende in caso di scelta e di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati, nonché le modalità di individuazione degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

2. Contesto normativo di riferimento

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli Strumenti finanziari e nei Contratti finanziari.

A partire dal 2018, il Regolamento BMR si applica alla fornitura degli indici di riferimento e alla contribuzione dei dati ad essi correlati, consentendo un impiego omogeneo di tali parametri all'interno dell'Unione Europea, con significativi impatti che si riflettono in maniera distinta su Amministratori, contributori e utilizzatori di un *benchmark*.

Nell'ambito del Regolamento BMR, ai sensi dell'art. 3 par. 1) e 3), un indice di riferimento (*benchmark*) è definito come "*un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance*".

Il Regolamento BMR contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

[2] Benchmark Regulation

1. fornitori di indici di riferimento, cioè gli Amministratori che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, lavorazione e determinazione dell'indice;
2. contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
3. enti vigilati (ossia gli Utilizzatori), tra i quali rientrano le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati, tra cui il Confidi.

Il Regolamento BMR suddivide gli indici di riferimento in tre categorie con requisiti diversi in relazione alla loro natura:

1. CRITICI (indici per i quali il Regolamento BMR impone alle autorità sovranazionali di definire un indice sostitutivo);
2. SIGNIFICATIVI (indici per i quali il Regolamento BMR consiglia la definizione da parte delle autorità sovranazionali di un indice sostitutivo);
3. NON SIGNIFICATIVI (si intendono indici per i quali il Regolamento BMR non impone la designazione di un indice sostitutivo).

Gli enti vigilati possono utilizzare solo indici di riferimento nell'Unione Europea forniti da un Amministratore ubicato nell'UE e inclusi nel Registro ESMA[3] (Registro, di cui all'art. 36 del Regolamento BRM, tenuto dall'ESMA, in qualità di Autorità di vigilanza, contenente indicazioni in merito agli Amministratori di indici che risultino registrati o autorizzati), oppure nel caso di indici di riferimento forniti da un Amministratore ubicato in paesi terzi e "avallati" secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.

I suddetti enti vigilati che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono un solido piano scritto" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR[4], che specifica le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni dell'indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

[3] Il Registro ESMA è accessibile al seguente link https://registers.esma.europa.eu/publication/.

[4] Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR, le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "*redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti*".

L'art. 3, comma 1, del Decreto di dicembre 2023 ha introdotto, all'interno del TUB, l'art. 118-*bis* "*Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento*" che disciplina:

1. le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei Piani di Sostituzione, nonché l'aggiornamento degli stessi. In particolare:
   a) le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati i Piani di Sostituzione sul proprio sito internet;
   b) gli aggiornamenti dei Piani di Sostituzione devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento –che rimandi alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet– almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela;
2. le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse. Nello specifico, le clausole devono consentire di individuare –anche per rinvio ai Piani di Sostituzione– le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
3. l'obbligo di comunicazione al cliente entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto;
4. l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo in esame. In caso di inefficacia, troverà applicazione l'indice sostitutivo definito ai sensi del BMR. Nel caso in cui quest'ultimo non sia definito, troverà applicazione

il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del TUB[5] ovvero il tasso previsto dall'art. 125-*bis*, comma 7, lett. a), del TUB[6] per i contratti di credito di cui al Titolo VI, Capo II, del TUB in materia di credito al consumo;

5. l'ambito di applicazione: le regole sopra citate si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all'art. 3, par. 1, n. 18), del Regolamento *Benchmark* (i.e., un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga); e
6. l'inapplicabilità dell'art. 118 del TUB in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in relazione alla fattispecie disciplinata dal medesimo art. 118-*bis* del TUB.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, il Confidi opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e, pertanto, è tenuto alla redazione e all'aggiornamento del Piano.

3. Rilevazione di variazioni sostanziali o cessazione dell'indice

Nell'attuale catalogo prodotti del Confidi, l'indice di riferimento applicato ai finanziamenti diretti a tasso variabile è l'EURIBOR, utilizzato sia per i finanziamenti con provvista propria sia per quelli erogati o co-finanziati con provvista di enti terzi. L'EURIBOR è inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR), in forza del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione (come successivamente modificato). La rilevazione e pubblicazione dell'indice è affidata all'EMMI (European Money Markets Institute), soggetto amministratore designato.

[5] Ci si riferisce al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

[6] Ai sensi del richiamato articolo: "nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.

I prodotti a tasso fisso attualmente offerti dal Confidi non fanno riferimento ad alcun indice variabile di mercato per la determinazione del tasso.

Pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Piano, salvo modifiche future dei criteri di pricing.

Il Confidi effettua un costante monitoraggio degli indici di riferimento utilizzati, volto a rilevare eventi di:

a) variazione sostanziale dell'indice di riferimento, intesa quale "modifica rilevante" della metodologia per la determinazione dell'indice;
b) pre-cessazione dell'indice di riferimento, intesa quale perdita di rappresentatività del parametro che non sarà più ripristinata. La pre-cessazione è dichiarata dall'autorità di vigilanza competente con la consapevolezza che la stessa farà attivare le clausole contrattuali di sostituzione a seguito della ufficializzazione della cessazione dell'indice di riferimento;
c) cessazione dell'indice di riferimento, intesa come venir meno in modo permanente della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo;
d) cancellazioni dal registro tenuto dell'ESMA di amministratori dell'indice di riferimento. La pre-cessazione e la cessazione dell'indice di riferimento rileveranno ai fini dell'attivazione del piano di sostituzione rispettivamente solo in caso di annuncio ufficiale dell'autorità di vigilanza competente o dell'amministratore dell'indice.

Di seguito, il processo da seguire al fine della corretta applicazione del presente Piano.

1. al verificarsi di variazioni sostanziali o cessazione degli indici, il Confidi avvia il processo interno di sostituzione dell'indice di riferimento;
2. La sostituzione dell'indice di riferimento avverrà a decorrere dalla data, indicata nell'annuncio dell'amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza, in cui l'indice cesserà di essere effettivamente e definitivamente fornito o di essere rappresentativo. al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, il Confidi comunica l'indice sostituivo alla clientela interessata, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto

entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.La sostituzione sarà effettiva a partire dal primo periodo successivo alla predetta data, secondo quanto previsto nei contratti e nelle condizioni applicabili.

4. Modalità di sostituzione dell'indice

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice, troverà applicazione la clausola di *fallback* presente nei contratti che rinvia al presente Piano di Sostituzione.

"Clausola di riserva (fallback) per l'ipotesi di tasso variabile indicizzato

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato, le parti concordano sin d'ora che il presente contratto continuerà a produrre interessi, in relazione ai quali troverà applicazione l'indice di sostituzione previsto, tempo per tempo, nel Piano di sostituzione pubblicato sul sito internet del Confidi, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso. Nel caso in cui la variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento comporti o possa comportare un trasferimento di valore a favore di una delle parti, sarà introdotto un aggiustamento della componente fissa del tasso d'interesse allo scopo di neutralizzare tale possibile trasferimento di valore, il quale verrà identificato in conformità ai criteri individuati nel Piano pubblicato ai sensi dell'art. 118-bis, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario). Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento applicato, entro trenta giorni e con le modalità convenute per l'invio di comunicazioni alla clientela, comunicherà al Cliente le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in base al Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet del Confidi. In conformità con quanto previsto dall'art. 118-bis del Testo Unico Bancario, la modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle

condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento."

In sintesi, in caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, il contratto continua a produrre interessi applicando l'indice sostitutivo previsto nel Piano pubblicato dal Confidi. Se ciò comporta uno squilibrio economico, si applica un aggiustamento (CAS) per neutralizzarlo.

Il Confidi comunica al cliente l'indice sostitutivo entro 30 giorni. Il cliente può recedere senza spese entro 2 mesi, mantenendo le condizioni precedenti fino alla chiusura del rapporto.

5. Individuazione dell'indice sostitutivo

In base al disposto normativo in vigore:

- se l'indice sostitutivo alternativo è indicato da un'autorità europea o nazionale competente, questo verrà applicato con i criteri di adeguamento forniti;
- in assenza di indicazioni normative, l'indice sostitutivo scelto è:

Indice di riferimento	**Indice di sostituzione**
EURIBOR 1 mese 365 media mese precedente	EFTERM 1 mese

EFTERM è un tasso forward-looking[7], basato sull'€STR, calcolato su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). È amministrato dallo European Money Market Insitute (EMMI) e pubblicato sul suo sito.

Per garantire coerenza, la società applica un "valore di aggiustamento" per evitare variazioni significative nei tassi contrattuali – CAS (*credit adjustment spread*) 1 mese. Il CAS sarà determinato al momento della cessazione dell'indice di riferimento secondo la metodologia prevista da ISDA (International Swaps and

[7] *Un tasso forward-looking consente di ricavare i tassi con scadenza superiore al giorno sfruttando le informazioni contenute nei prezzi degli strumenti derivati indicizzati a €STR, che riflettono l'aspettativa del mercato sulle future evoluzioni dell'€STR entro la scadenza considerata. I tassi così ottenuti risultano quindi disponibili già all'inizio del periodo di riferimento.*

Derivatives Association) e raccomandata dal Working group on euro risk-free rates.

6. Approvazione e deliberazione dell'indice sostitutivo

Se non imposto "*ex lege*", l'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di amministrazione tramite aggiornamento al presente Piano di Sostituzione.

7. Aggiornamento del Piano

Gli aggiornamenti al presente Piano di Sostituzione sono comunicati almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, come previsto dall'art. 118-*bis*, comma 1 del TUB. Le modifiche sono pubblicate nella sezione Trasparenza del sito istituzionale del Confidi. Il presente Piano è periodicamente rivisto per garantire conformità alle normative vigenti e assicurare la tutela della clientela.